

# Traditi, traditori e rivoltosi

## I tribunali straordinari di Salò

LIDIA MARTIN

Art.1: in ogni capoluogo di Provincia è istituito un Tribunale Straordinario con il compito di giudicare:

- a) i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all'idea
  - b) coloro che dopo il colpo di stato del 25 luglio 1943-XXI hanno comunque, con parole o con scritti o altrimenti, denigrato il fascismo e le sue istituzioni
  - c) coloro che hanno comunque compiuto violenze contro la persona e le cose dei fascisti o appartenenti alle organizzazioni del Fascismo o contro le cose o i simboli di pertinenza dello stesso
- (decreto legislativo del duce, 11 novembre 1943. Gazzetta ufficiale n. 269, 18 novembre 1943).

Mentre portavo avanti una ricerca all'Archivio di stato di Como (Asco) per ricostruire il quadro degli scioperi del marzo 1944 mi sono imbattuta, in modo casuale, nel fondo Tribunale straordinario provinciale. Poiché l'organismo aveva anche il compito di giudicare i moti seguiti alla notizia della caduta del regime, avevo fatto passare velocemente le carte per verificare se ci fosse continuità tra i partecipanti a quei *focolai di opposizione* e i protagonisti delle agitazioni operaie. L'idea era di cercare traccia di quel rapporto, tanto complesso nelle vicende resistenziali, tra spontaneità e organizzazione. Non ho però trovato né nomi né situazioni che mettessero in relazione i due momenti storici, ma la documentazione – lettere di denuncia, verbali di interrogatori, testimonianze e sentenze – mi era parsa molto interessante e così, quando l'Istituto di storia contemporanea "Pier Amato Perretta" ha organizzato un seminario sulla Repubblica sociale, ho proposto uno studio del Tribunale straordinario a livello locale.

Sull'argomento ho rilevato che poco era stato scritto mentre, scandagliando i fascicoli con attenzione, mi sono accorta che questo terreno praticamente inesplorato conteneva molte piste da approfondire da diversi punti di osservazione e da intrecciare con le storie del regime, della Rsi e della Resistenza nei singoli territori.

I Tribunali straordinari provinciali inizialmente si presentano in una forma ibrida di repressione interna ed esterna, perderanno poi questa caratteristica quando il duce con un nuovo decreto (Gu n. 143, 20 giugno 1944) esonererà i non iscritti al Partito nazionale fascista, passando i fascicoli alla competenza della procura di stato o a tribunali militari con funzione antipartigiana. Il referente della loro attività è Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista re-

pubblicano (Pfr), che nel discorso di apertura al congresso di Verona li motiva con l'«impazienza riguardo la punizione dei traditori», li definisce «strumenti di legge, ma anche strumenti politici» e giustifica la pena capitale – prevista per l'art. 1 lettera a) – perché il tradimento «squalifica l'uomo completamente» perciò si «impono la sua eliminazione esemplare». Nella circolare n. 6 del Pfr – servizio disciplina (29 dicembre 1943) – ne spiega la filosofia: «debbono essere considerati mezzi giudiziari rivoluzionari» nei confronti di coloro che

[...] pur militando nelle file del Fascismo, mentre ostentavano una falsa fede ed una propria pretesa illibatezza, pretendendo e conseguendo vantaggi morali e materiali, sfacciatamente tradivano il giuramento all'idea e la fede stessa, minando le basi delle istituzioni del Regime.

E il funzionamento: sei mesi di attività, composti di elementi di «provata» e «sicura» fede, udienze pubbliche – ma «colla massima cautela» e «necessario servizio d'ordine» –, esecuzione della sentenza entro ventiquattro ore e che copia della documentazione doveva essere inviata alla segreteria del Pfr – e attualmente conservata presso l'Archivio centrale dello stato, ministero di Grazia e giustizia, Rsi –. Nel mese di gennaio ne seguono altre per precisarne lo svolgimento: il giuramento dei suoi membri (n. 9, 18 gennaio 1944), l'istituzione di un Consiglio di revisione presso il Tribunale speciale per la difesa dello stato (n. 11, 26 gennaio 1944) e che le spese di funzionamento sono a carico del bilancio federale, capitolo spese straordinarie (n. 13, 26 gennaio 1944); confermando l'idea che si tratti di una questione *interna*, che questa è una giustizia «nelle mani del partito» come aveva detto Pavolini a Verona, che «tutta l'azione repressiva [è] strettamente legata al passato fascista» (Frederick William Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, Einaudi, 1963, p. 622) e che si appoggia per indagini e mantenimento alle federazioni dei fasci repubblicani.

Le denunce, oltre che per indicazione di fascisti e del questore Lorenzo Pozzoli che si mostra molto attento all'attività del Tribunale straordinario, provengono dal Tribunale militare di Milano e dal Tribunale penale di Como, da cui a volte gli imputati sono già stati giudicati, per cui si replica l'iter processuale e la detenzione, poiché basta la semplice segnalazione per emettere il mandato di cattura.

Il materiale aiuta a far emergere il dopo 25 luglio 1943, non dal punto di vista dei grandi eventi della storia politica ma a partire dalle esplosioni di rabbiosa gioia per la fine del fascismo che si sono verificate un po' ovunque, spesso nel silenzio dalla stampa locale ancora *indecisa* da che parte stare.

